

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 51

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
22 febbraio 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri** 1

- Regolamento (CE) n. 306/2006 della Commissione, del 21 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9

- ★ **Regolamento (CE) n. 307/2006 della Commissione, del 21 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 80/2006 recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco** 11

- ★ **Direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto** 12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2006/125/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2006, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito** 14

2006/126/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006, recante modifica delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dei materiali di scarto** 17

Commissione

2006/127/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2006, che approva il piano d'azione tecnico 2006 per il miglioramento delle statistiche agricole [notificata con il numero C(2005) 6068]** 19

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2006/128/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2002/38/CE della Commissione con riguardo alle indagini statistiche effettuate sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto [notificata con il numero C(2005) 5963]** 21

2006/129/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica la decisione 2003/329/CE relativamente alla proroga delle misure transitorie concernenti il processo di trattamento termico per concimi [notificata con il numero C(2006) 263] ⁽¹⁾** 27



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 305/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2006

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2005/888/PESC del 12 dicembre 2005 relativa alle misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 ottobre 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1636 (2005) sulla base delle conclusioni della relazione della commissione internazionale d'inchiesta che ha indagato sull'attacco terroristico perpetrato a Beirut il 14 febbraio 2005, che è costato la vita a 23 persone compreso l'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri e in cui sono rimaste ferite decine di persone.
- (2) Il Consiglio di sicurezza ha accolto con estrema preoccupazione le conclusioni della Commissione internazionale d'inchiesta, secondo le quali esistono elementi di prova concordanti che indicano che nell'atto terroristico sono coinvolti funzionari sia siriani che libanesi, e, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha deciso, per sostenere l'inchiesta e senza pregiudicare il fatto che sarà la giustizia ad esprimersi definitivamente sulla colpevolezza o sull'innocenza di ogni persona, di istituire alcune misure nei confronti di tutti gli individui sospettati di coinvolgimento nella pianificazione, nel finanziamento, nell'organizzazione o nell'esecuzione di tale atto terroristico.
- (3) La posizione comune 2005/888/PESC prevede l'attuazione delle misure di cui alla risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone registrate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 3, lettera b), della risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite in quanto sospettate di coinvolgimento nella pianificazione, nel finanziamento, nell'organizzazione o nell'esecuzione dell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri e di altre persone il 14 febbraio 2005.

- (4) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento, in base alla notifica o a informazioni da parte del pertinente comitato delle sanzioni e, se del caso, degli Stati membri.
- (6) Gli Stati membri devono fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere adeguate, efficaci e dissuasive.
- (7) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 3, lettera b), della risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- 2) per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

⁽¹⁾ GU L 327 del 14.12.2005, pag. 26.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

- b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
 - c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
 - d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 - e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
 - f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 - g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- 3) per «congelamento dei fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
 - 4) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
 - 5) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto dell'utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia;
 - 6) per «territorio della Comunità» si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

a condizione che lo Stato membro in questione abbia notificato tale decisione al comitato per le sanzioni e che tale decisione sia stata approvata dal comitato stesso.

2. La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 1.

3. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica alle somme accreditate ai conti congelati a titolo di interessi o altre forme di proventi generati da tali conti a condizione che tali interessi o proventi siano congelati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

L'articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, dell'entità o dell'organismo che figurano nell'elenco, purché tali accreditamenti siano anch'essi congelati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. L'ente finanziario informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. Entro tali fini rientrano la cooperazione ad eventuali inchieste internazionali relative alle attività o alle transazioni finanziarie delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato I.

Articolo 6

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 8

1. La Commissione è autorizzata a:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2006.

- a) modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni; e
- b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 9

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
- d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
- e) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all'interno della Comunità.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

La presidente

K. GASTINGER

*ALLEGATO I***Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2**

[Allegato che sarà completato dopo che il comitato istituito dal paragrafo 3, lettera b) della risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avrà registrato le persone e gli organismi]

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5

BELGIO

Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie
Kunstlaan 30
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances
Trésorerie
30 Avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Fax: 00 32 2 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 2 5704 4501
Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Tel.: +420 2 2418 2987
Fax: +420 2 2418 4080

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København K
Tlf. (45) 35 46 62 81
Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Concerning funds:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel.: (49) 89 28 89 3800
Fax: (49) 69 709097 3800

Concerning economic resources

— *for information in accordance with Art. 5:*

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V B 2
Scharnhorststr. 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: 01888-615-9
Fax: 01888-615-5358
Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de

— *for granting of exemptions in accordance with Art. 3:*

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49) 6196 908-0
Fax: (49) 6196 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel.: + 372 6317 100
Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel.: + 372 6680 500
Faks: + 372 6680 501

GRECIA

A. *Freezing of Assets*

Ministry of Economy and Finance
General Directorate of Economic Policy
Address: 5 Nikis Str.
10 563 Athens — Greece
Tel.: + 30 210 3332786
Fax: + 30 210 3332810

A. *Δέσμευση κεφαλαίων*

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/ση: Νίκης 5
10 563 Αθήνα
Τηλ.: + 30 210 3332786
Φαξ: + 30 210 3332810

B. *Import-Export restrictions*

Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address: Kornarou Str. 1
10 563 Athens
Tel.: + 30 210 3286401-3
Fax: + 30 210 3286404

B. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/ση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Δ/ση: Κορνάρου 1
Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάδα
Τηλ.: + 30 210 3286401-3
Φαξ: + 30 210 3286404

SPAGNA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capita-
les
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 39 83

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale du Trésor et de la politique économique
Service des affaires multilatérales et du développement
Sous-direction Politique commerciale et investissements
Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle
139, rue de Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tél.: (33) 1 44 87 72 85
Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la politique étrangère et de sécurité commune
37, Quai d'Orsay
75007 Paris
Tél.: (33) 1 43 17 45 16
Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section
Department of Foreign Affairs
Iveagh House
79-80 Saint Stephen's Green
Dublin 2
Tel.: + 353 1 478 0822
Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2
Tel.: + 353 1 671 6666
Fax: + 353 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
I-00194 Roma
D.G.M.M. — Ufficio II
Tel.: (39) 06 3691 2296
Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma
Tel.: (39) 06 4761 3942
Fax: (39) 06 4761 3032

CIPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
6 Andrea Araouzou
1421 Nicosia
Tel: + 357 22 86 71 00
Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus
80 Kennedy Avenue
1076 Nicosia
Tel: + 357 22 71 41 00
Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)
M. Karaoli
1096 Nicosia
Tel: + 357 22 60 11 06
Fax: + 357 22 60 27 41/47

LETTONIA

Latvijas Republikas Prokuratūra
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Kalpaka bulvāris 6
Rīga, LV-1801
Tel.: (371) 70144431
Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV-1395
Tel.: (371) 7016201
Fax: (371) 7828121

LITUANIA

Saugumo politikos departamentas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
J. Tumo-Vaižganto 2
LT-01511 Vilnius
Lithuania
Tel. +370 5 236 25 16
Fax. +370 5 231 30 90

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration
Direction des Relations économiques internationales
5, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tél.: (352) 478 2346
Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél.: (352) 478 2712
Fax: (352) 47 52 41

UNGHERIA

Hungarian National Police Headquarters
Teve u. 4-6.
H-1139 Budapest
Hungary
Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Magyarország
Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance
József nádor tér. 2-4.
H-1051 Budapest
Hungary
Postbox: 1139 Pf.: 481
Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100
Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium
1051 Budapest, József nádor tér. 2-4.
Magyarország
Postafiók: 1139 Pf.: 481
Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100
Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel.: + 356 21 24 28 53
Fax: + 356 21 25 15 20

PAESI BASSI

De Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
NL-2500 EE
Den Haag
Tel.: (31-70) 342 89 97
Fax: (31-70) 342 79 84

AUSTRIA

A. Freezing of Assets

Österreichische Nationalbank
(Austrian National Bank)
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (+ 43-1) 404 20-0
Fax (+ 43-1) 404 20-7399

B. Import-Export restrictions and all other restrictions

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(Federal Ministry of Economics and Labour)
Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel. (+ 43-1) 711 00-0
Fax (+ 43-1) 711 00-8386

POLONIA

Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Poland
Tel. (+48 22) 694 59 70
Faks (+48 22) 694 54 50

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351) 21 394 67 02
Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações
Internacionais
Avenida Infante D. Henrique n.º 1, C, 2.º
P-1100 Lisboa
Tel.: (351) 21 882 3390/8
Fax: (351) 21 882 3399

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs
Prešernova 25
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 478 2000
Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 478 3311
Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence
Kardeljeva pl. 25
SI-1000 Ljubljana
Tel.: 00386 1 471 2211
Faks: 00386 1 431 8164

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P.O. BOX 82
817 82 Bratislava
Tel.: 00421 2 5958 1111
Fax: 00421 2 5249 3048

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel (358-9) 16 00 5
Fax (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

Articolo 3:

Försäkringskassan
SV-103 51 Stockholm
Tfn +46 (0) 8 786 90 00
Fax +46 (0) 8 411 27 89

Articoli 4 e 5:

Finansinspektionen
Box 6750
SV-113 85 Stockholm
Tfn +46 (0) 8 787 80 00
Fax +46 (0) 8 24 13 35

REGNO UNITO

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. + 44 (0) 20 7270 4901
Fax + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. + 44 (0) 20 7601 4768
Fax + 44 (0) 20 7601 4309

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale per le Relazioni esterne
Direzione Politica estera e di sicurezza comune
(PESC) e politica europea di sicurezza e di difesa
(PESD): Coordinamento e contributo della Commissione
Questioni giuridiche e istituzionali, azioni comuni PESC, sanzioni, processo di Kimberley
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tel.: (32-2) 295 55 85/299 11 76/296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,3
	204	48,2
	212	114,3
	624	111,0
	999	90,0
0707 00 05	052	165,7
	204	89,9
	628	131,0
	999	128,9
0709 10 00	220	66,1
	624	95,8
	999	81,0
0709 90 70	052	112,5
	204	52,1
	999	82,3
0805 10 20	052	49,8
	204	50,2
	212	43,9
	220	50,7
	624	76,6
	999	54,2
0805 20 10	204	100,2
	999	100,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,7
	204	119,7
	220	72,0
	464	141,8
	624	74,8
	662	46,2
	999	86,0
0805 50 10	052	46,5
	220	68,7
	999	57,6
0808 10 80	400	120,8
	404	99,2
	528	99,9
	720	76,5
	999	99,1
0808 20 50	052	105,2
	388	81,7
	400	94,8
	512	80,6
	528	76,1
	720	68,0
	999	84,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 307/2006 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 80/2006 recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 80/2006 della Commissione ⁽²⁾, è stata aperta una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.
- (2) Tenuto conto del fabbisogno dei mercati e dei quantitativi di cui dispone l'organismo d'intervento tedesco, la Germania ha comunicato alla Commissione che il proprio organismo d'intervento ha intenzione di aumentare di 50 000 tonnellate il quantitativo oggetto della gara.

Vista la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 80/2006.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 80/2006, le parole «50 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «100 000 tonnellate».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.2006, pag. 5.

DIRETTIVA 2006/18/CE DEL CONSIGLIO**del 14 febbraio 2006****che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La possibilità di applicare un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere accordata alle forniture di teleriscaldamento alla stessa stregua delle forniture di gas naturale e di energia elettrica per le quali la possibilità di applicare un'aliquota ridotta è già prevista dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽³⁾.
- (2) Per meglio valutare l'impatto delle aliquote ridotte è necessario che la Commissione rediga una relazione di valutazione dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.
- (3) Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2010 l'esperienza delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro e dare a tutti gli Stati membri la possibilità di parteciparvi alle stesse condizioni.
- (4) È opportuno quindi che gli Stati membri che desiderino beneficiare per la prima volta della facoltà prevista all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE e quelli che desiderino modificare l'elenco dei servizi per i quali

hanno introdotto questa misura in passato ne facciano domanda alla Commissione, comunicandole ogni utile elemento di valutazione. Una tale valutazione preliminare da parte della Commissione non appare necessaria quando gli Stati membri in passato hanno beneficiato di un'autorizzazione e hanno presentato alla Commissione una relazione al riguardo.

(5) Per garantire la continuità giuridica, la presente direttiva dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2006.

(6) L'esecuzione della presente direttiva non comporta alcuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue.

1) L'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.»;

b) al paragrafo 4 è inserito il seguente comma:

«Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.»

⁽¹⁾ GU C 89 E del 14.4.2004, pag. 138.

⁽²⁾ GU C 32 del 5.2.2004, pag. 113.

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/92/CE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19).

2) All'articolo 28, il paragrafo 6 è modificato come segue:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, ai servizi elencati al massimo in due delle categorie di cui all'allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l'aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle suddette categorie.»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro che in conformità di questa disposizione desidera applicare, per la prima volta dopo il 31 dicembre 2005, un'aliquota ridotta a uno o più dei servizi di cui al primo comma, ne informa la Commissione fino al 31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i dati seguenti:

a) ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;

b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;

c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2006

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito

(2006/125/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni formulate dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 104 del trattato stabilisce una procedura volta a garantire che gli Stati membri evitino i disavanzi pubblici eccessivi o che prendano le misure necessarie per correggerli.
- (2) A norma del punto 5 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, del trattato non si applica al Regno Unito fintantoché questo paese non passerà alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Nella seconda fase, il Regno Unito deve invece cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del trattato.

(3) Il patto di stabilità e di crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(4) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi⁽¹⁾, che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede che sia assunta una decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l'attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio⁽²⁾ stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(5) A norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Tenendo conto della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato, del parere del comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, delle previsioni dei servizi della Commissione pubblicate nell'autunno 2005 e del «Pre-Budget Report» del Regno Unito del dicembre 2005, la Commissione ha concluso che nel Regno Unito esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha quindi indirizzato al Consiglio un siffatto parere sul Regno Unito l'11 gennaio 2006.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

- (6) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso del Regno Unito, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni seguenti.
- (7) Nel periodo successivo al maggio 1998, quando il Regno Unito ha abrogato la precedente procedura per i disavanzi eccessivi, il saldo delle amministrazioni pubbliche è passato dalla posizione fortemente eccedentaria della fine degli anni '90 a un disavanzo del 3,2 % del PIL nel 2003/2004 ⁽¹⁾. Ciò equivale a una modifica dell'equilibrio strutturale di bilancio pari al 4 % circa del PIL nel periodo che va dal 1999/2000 al 2003/2004, durante il quale il rapporto tra spesa pubblica e PIL è passato da meno del 40 % al 43 % circa del PIL. Nello stesso periodo, la formazione lorda di capitale fisso dello Stato è passata dall'1,2 % all'1,6 % del PIL; il rapporto debito pubblico lordo/PIL è sceso al 37,6 % del PIL nel 2002/2003, per poi aumentare di nuovo. A causa di questa tendenza e dell'andamento dei tassi d'interesse, in questo periodo la spesa per interessi è scesa dal 2,9 % al 2,0 % del PIL in detto periodo.
- (8) Secondo i dati comunicati dal Regno Unito nell'agosto 2005 nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, nell'esercizio 2004/2005 il disavanzo pubblico si è attestato al 3,2 % del PIL, superando quindi, ma di poco, il valore di riferimento previsto dal trattato, pari al 3 % del PIL. Il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL non era eccezionale e, in particolare, non era determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità del Regno Unito, né da una grave recessione economica. La crescita del 3,2 % registrata nel 2004 è stata giudicata superiore a quella potenziale, così come la crescita registrata nell'esercizio 2004/2005. Nel 2004, il differenziale tra prodotto reale e potenziale è risultato positivo, facendo supporre che il deficit di bilancio era in larga misura strutturale. Ne consegue che il superamento del valore di riferimento per il disavanzo non può essere ricondotto ad una grave recessione economica. Secondo le previsioni autunnali dei servizi della Commissione per il 2005, inoltre, il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL era da considerarsi non temporaneo. Nel 2004-2005 la generale formazione lorda di capitale fisso dello Stato ha continuato ad aumentare, passando all' 1,8 % del PIL e nel «Pre-Budget Report» del Regno Unito si prevede che essa raggiunga il 2,2 % nel 2006/2007 e il 2,3 % nel 2007/2008. Secondo le stesse previsioni, presupponendo il mantenimento della politica di bilancio annunciata dal Regno Unito, il disavanzo avrebbe raggiunto un livello di poco inferiore al 3,5 % del PIL nel 2005/2006 e sarebbe rimasto al di sopra del 3 % del PIL nel 2006/2007. In base a queste proiezioni, sebbene il disavanzo sia vicino al valore di riferimento, il superamento di detto valore
- non può essere considerato né eccezionale né temporaneo ai sensi del trattato e del patto di stabilità e di crescita. Dopo la pubblicazione delle previsioni autunnali dei servizi della Commissione, il Regno Unito ha annunciato decisioni politiche nel «Pre-Budget Report» presentato al Parlamento il 5 dicembre. In termini netti, il calcolo del costo di queste misure effettuato dalle autorità del Regno Unito rappresenta, rispetto alla politica annunciata (di cui si è tenuto conto nelle previsioni autunnali), un allentamento della politica di bilancio pari a 0,1 punti percentuali del PIL nell'esercizio finanziario annuale e un inasprimento di questa politica pari a 0,1 punti percentuali del PIL nel 2006/2007. Rispetto ad uno scenario di politica di bilancio invariato, il «Pre-Budget Report» prevede un rafforzamento di 0,2 punti percentuali del PIL nel 2007/2008 che si prevede permanente. Nel «Pre-Budget Report» le autorità del Regno Unito prevedono che il deficit sia inferiore al 3 % nel 2006/2007 e che scenda al 2,4 % nel 2007/2008. Anche tenendo conto di queste misure, che sono tutte di natura strutturale, la Commissione conclude comunque che nel 2006/2007 il disavanzo dovrebbe superare il 3 % del PIL, raggiungendo il 3,1 % circa del PIL, e pertanto non può essere considerato temporaneo. Non viene quindi rispettato il criterio previsto dal trattato per quanto riguarda il disavanzo.
- (9) Il rapporto debito pubblico/PIL rimane invece nettamente al di sotto del valore di riferimento del 60 % (i dati comunicati ad agosto nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi indicano un rapporto pari al 40,8 % del PIL nell'esercizio 2004/2005), pur registrando una tendenza all'aumento vista l'entità dei disavanzi primari effettivi e previsti. Secondo le previsioni autunnali dei servizi della Commissione, tale rapporto dovrebbe arrivare al 44,5 % del PIL nel 2007/2008. Ciò significa che il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del debito è soddisfatto con ampio margine.
- (10) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso del Regno Unito questa duplice condizione non è soddisfatta. Nella presente decisione, pertanto, non si tiene conto degli altri fattori significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nel Regno Unito esiste un disavanzo eccessivo.

⁽¹⁾ Dati comunicati nell'agosto 2005 ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, rivisti al ribasso rispetto al 3,3 % del PIL. I dati comunicati in agosto dal Regno Unito sono stati convalidati da Eurostat il 26 settembre 2005.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

recante modifica delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dei materiali di scarto

(I testi in lingua italiana, neerlandese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2006/126/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla stessa direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 25 ottobre 2005, il Regno dei Paesi Bassi (di seguito «i Paesi Bassi») ha richiesto una proroga della decisione 98/161/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ⁽²⁾.
- (3) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 3 agosto 2005, il Regno di Spagna (di seguito «la Spagna») ha richiesto una proroga della decisione 2004/228/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che autorizza la Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ⁽³⁾.

- (4) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 26 settembre 2005, la Repubblica italiana (di seguito «l'Italia») ha richiesto una proroga della decisione 2004/295/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004, che autorizza l'Italia ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ⁽⁴⁾.
- (5) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le suddette richieste. Con lettere del 27 ottobre 2005, 7 settembre 2005 e 25 ottobre 2005, la Commissione ha informato rispettivamente i Paesi Bassi, la Spagna e l'Italia di essere in possesso di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione delle richieste.
- (6) La decisione 98/161/CE ha autorizzato i Paesi Bassi ad applicare, fino al 31 dicembre 1999, talune misure di deroga per evitare evasioni fiscali connesse a cessioni e acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami. La decisione 2000/435/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ ha prorogato la scadenza della decisione 98/161/CE al 31 dicembre 2003. È quindi seguita la decisione 2004/514/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, che ha prorogato ulteriormente l'autorizzazione concessa dalla decisione 98/161/CE fino alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di scarto riciclati, ma non oltre il 31 dicembre 2005.
- (7) La decisione 2004/228/CE ha autorizzato la Spagna ad applicare una misura di deroga per evitare l'evasione dell'IVA nel settore del riciclaggio dei materiali di scarto. La detta decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di scarto riciclati, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.
- (8) La decisione 2004/295/CE ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura di deroga per evitare l'evasione dell'IVA nel settore del riciclaggio dei materiali di scarto. La detta decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di scarto riciclati, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/92/CE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/514/CE (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 70 del 9.3.2004, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 63.

⁽⁵⁾ GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 219 del 19.6.2004, pag. 11.

- (9) Le misure sono commisurate agli obiettivi perseguiti, in quanto finalizzate ad essere applicate a cessioni specifiche che comportano notevoli rischi di evasione fiscale.
- (10) Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione delle misure particolari in questione non sono cambiati e sussistono tuttora. Tuttavia, il 16 marzo 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l'evasione e l'elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie. Se adottata, la direttiva proposta consentirebbe agli Stati membri di designare il destinatario di determinati beni e servizi nel settore dei materiali di scarto come debitore dell'imposta.
- (11) Di conseguenza, è necessario prorogare l'applicazione delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE fino al 31 dicembre 2009 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di scarto riciclati che modifica la direttiva 77/388/CEE.
- (12) La proroga della deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'IVA dovuta allo stadio del consumo finale.
- (13) Al fine di assicurare la continuità giuridica la presente decisione andrebbe applicata dal 1° gennaio 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 98/161/CE, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 2

All'articolo 3 della decisione 2004/228/CE, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 3

All'articolo 3 della decisione 2004/295/CE, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2006.

Articolo 5

Il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2006

che approva il piano d'azione tecnico 2006 per il miglioramento delle statistiche agricole

[notificata con il numero C(2005) 6068]

(2006/127/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 96/411/CE la Commissione definisce ogni anno un piano d'azione tecnico per le statistiche agricole.
- (2) A norma della decisione 96/411/CE la Comunità partecipa finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri per adeguare i sistemi statistici agricoli nazionali o per realizzare le attività preparatorie connesse a nuove o maggiori esigenze che rientrano nell'ambito di un piano d'azione tecnico.
- (3) Il miglioramento e l'ampliamento delle informazioni statistiche sullo sviluppo rurale assumono un'importanza fondamentale ai fini dell'attuazione delle pertinenti politiche comunitarie. Questo costituisce uno dei settori principali su cui è incentrato il piano d'azione annuale.

(4) È necessario consolidare il sistema statistico agricolo e proseguire il lavoro condotto con l'ausilio dei precedenti piani d'azione con riguardo ai registri delle aziende agricole e alle piccole aziende.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano d'azione tecnico 2006 per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS 2006), che figura in allegato, è approvato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE TECNICO 2006 PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STATISTICHE AGRICOLE (TAPAS 2006)

Le disposizioni contenute nel piano d'azione tecnico 2006 per il miglioramento delle statistiche agricole riguardano i seguenti settori:

- a) sviluppo rurale;
- b) registri statistici delle aziende agricole;
- c) indagini sulle piccole aziende agricole (indagini sulle piccole unità).

La Commissione partecipa finanziariamente ai progetti elaborati nell'ambito di tali attività. Il contributo destinato ad ogni Stato membro non oltrepassa gli importi di cui alla tabella A.

Tabella A

Piano d'azione tecnico 2006

Contributo finanziario massimo della Comunità alle spese sostenute

(in EUR)

Paesi	Sviluppo rurale	Registro delle aziende agricole	Piccole unità	Totale
BE	94 000			94 000
DK			10 000	10 000
DE	49 500			49 500
HU	16 806			16 806
NL		60 000		60 000
AT	51 214			51 214
FI		36 000		36 000
SE		40 000		40 000
Totale	211 520	136 000	10 000	357 520

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2006

che modifica la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2002/38/CE della Commissione con riguardo alle indagini statistiche effettuate sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto

[notificata con il numero C(2005) 5963]

(2006/128/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/109/CE che stabilisce l'elenco delle specie da sottoporre a indagine negli Stati membri è attuata dalla decisione 2002/38/CE della Commissione, del 27 dicembre 2001, che fissa i parametri delle indagini, il codice e le norme tipo relative alla trascrizione, in forma atta alla lettura automatica, dei dati delle indagini sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto ⁽²⁾. Tale decisione fissa i limiti delle zone di produzione da prevedersi e i loro rispettivi codici, nonché le specie di frutta e le varietà.
- (2) A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri è necessario adeguare gli allegati della direttiva 2001/109/CE e della decisione 2002/38/CE.

(3) La direttiva 2001/109/CE e la decisione 2002/38/CE devono essere modificate di conseguenza.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2001/109/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e III della decisione 2002/38/CE sono modificati in conformità degli allegati rispettivamente II e III della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.2002, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO

SPECIE OGGETTO D'INDAGINE NEI VARI STATI MEMBRI

	Mele	Pere	Pesche	Albicocche	Arance	Limoni	Agrumi a piccoli frutti
Belgio	x	x					
Repubblica ceca	x	x	x	x			
Danimarca	x	x					
Germania	x	x					
Estonia	x						
Grecia	x	x	x	x	x	x	x
Spagna	x	x	x	x	x	x	x
Francia	x	x	x	x	x	x	x
Irlanda	x						
Italia	x	x	x	x	x	x	x
Cipro	x	x	x	x	x	x	x
Lettonia	x	x					
Lituania	x	x					
Lussemburgo	x	x					
Ungheria	x	x	x	x			
Malta			x (*)				
Paesi Bassi	x	x					
Austria	x	x	x	x			
Polonia	x	x	x (*)	x (*)			
Portogallo	x	x	x	x	x	x	x
Slovenia	x	x	x (*)	x (*)			
Repubblica slovacca	x	x	x (*)	x (*)			
Finlandia	x						
Svezia	x	x					
Regno Unito	x	x					

(*) Non sono condotte indagini per le seguenti caratteristiche: età degli alberi, densità di piantagione, varietà frutticola.»

ALLEGATO II

Modifiche all'allegato I della decisione 2002/38/CE

Paese	Codice del paese	Suddivisione territoriale	Codice della suddivisione territoriale	Riferimento NUTS
-------	------------------	---------------------------	--	------------------

1. Tra Belgio e Danimarca è inserita la seguente tabella:

«Repubblica ceca	16	Stredni Cechy	01	Stredni Cechy
		Jihozapad	02	Jihozapad
		Severozapad	03	Severozapad
		Severovychod	04	Severovychod
		Jihovychod	05	Jihovychod
		Stredni Morava	06	Stredni Morava
		Moravskoslezsko	07	Moravskoslezsko»

2. Tra Germania e Grecia è inserita la seguente tabella:

«Estonia	17	Costituisce una zona geografica	00	Estonia»
----------	----	---------------------------------	----	----------

3. Tra Italia e Lussemburgo è inserita la seguente tabella:

«Cipro	18	Nicosia District	01	
		Limassol District	02	
		Papros District	03	
		Larnaca District	04	
		Famagusta District	05	
Lettonia	19	Costituisce una zona geografica	00	Lettonia
Lituania	20	Costituisce una zona geografica	00	Lituania»

4. Tra Lussemburgo e Paesi Bassi è inserita la seguente tabella:

«Ungheria	21	Közép-Magyarország (Ungheria centrale)	01	Kozep-Magyarország
		Közép-Dunántúl (Transdanubio centrale)	02	Kozep-Dunantul
		Nyugat-Dunántúl (Transdanubio occidentale)	03	Nyugat-Dunantul
		Dél-Dunántúl (Transdanubio meridionale)	04	Del-Dunantul
		Észak-Magyarország (Ungheria settentrionale)	05	Eszak-Magyarország
		Észak-Alföld (Grande Pianura settentrionale)	06	Eszak-Alfold
		Dél-Alföld (Grande Pianura meridionale)	07	Del-Alfold
Malta	22	Costituisce una zona geografica	00	Malta»

5. Tra Austria e Portogallo è inserita la seguente tabella:

«Polonia	23	Łódzkie	01	Łódzkie
		Mazowieckie	02	Mazowieckie
		Małopolskie	03	Małopolskie
		Śląskie	04	Śląskie
		Lubelskie	05	Lubelskie
		Podkarpackie	06	Podkarpackie
		Świętokrzyskie	07	Świętokrzyskie
		Podlaskie	08	Podlaskie
		Wielkopolskie	09	Wielkopolskie
		Zachodniopomorskie	10	Zachodniopomorskie
		Lubuskie	11	Lubuskie
		Dolnośląskie	12	Dolnośląskie
		Opolskie	13	Opolskie
		Kujawsko-pomorskie	14	Kujawsko-pomorskie
		Warmińsko-mazurskie	15	Warmińsko-mazurskie
		Pomorskie	16	Pomorskie»

6. Tra Portogallo e Finlandia è inserita la seguente tabella:

«Slovenia Repubblica slovacca	24	Costituisce una zona geografica	00	Slovenia
	25	Costituisce una zona geografica	00	Repubblica slovacca»

ALLEGATO III

Nuove varietà da aggiungere all'allegato III della decisione 2002/38/CE

Codici per specie e varietà da utilizzare per trasmettere alla Commissione i risultati delle indagini statistiche su talune specie di alberi da frutto

Specie/varietà	Codice della specie	Codice della varietà
----------------	---------------------	----------------------

1. Al punto 1, **Frutteti di mele**, tra «Early gold» e «Altre varietà (specificazione a cura dello Stato membro)» è inserita la seguente tabella:

«Melodie		081
Rubin		082
Champion/Šampion (CZ) Szampion (PL)		083
Rubinola		084
Ligol (PL)		085
Cortland (PL)		086
Štaris (Staris) (LT)		087
Aldas (LT)		088
Auksis (LT)		089
Orlovskoje polosatoje (LT)		090
Isbranica (LT)		091
Sinap Orlovskij (LT)		092»

2. Al punto 2, **Frutteti di pere**, tra «Boscs Flaschenbirne» e «Altre varietà (specificazione a cura dello Stato membro)» è inserita la seguente tabella:

«Beurré Diel		057
Glou Morceau		058
Kieffer		059
Bohemica		060
Dicolor		061
Erika		062
Grosdemange		063
Lukasowka (PL)		064
Alka (LT)		065
Alsa (LT)		066
Mramornaja (LT)		067»

3. Al punto 3, **Frutteti di pesche** (*Frutteti che producono pesche a polpa bianca*), tra «Altre» e «Nettarine e pesche noci» è inserita la seguente tabella:

«Champion (HU)		570»
----------------	--	------

4. Al punto 3, **Frutteti di pesche** (*Frutteti che producono pesche a polpa gialla*), tra «Altre» e «Nettarine e pesche noci» è inserita la seguente tabella:

«Burbank July Elberta (SK)		620
Flamingo (SK)		621
Sunhaven (SK)		622»

5. Al punto 4, **Frutteti di albicocche**, tra «Vitillo» e «Altre varietà (specificazione a cura dello Stato membro)» è inserita la seguente tabella:

«Ceglédi Bíbor	044
Ceglédi óriás	045
Gönci magyar kajszi	046
Magyar kajszi	047
Magyar kajszi C.235	048
Pannónia	049
Szegedi mammut	050
Karola	051
Velkopavlovická	052
Veharda	053
Maďarská	054»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che modifica la decisione 2003/329/CE relativamente alla proroga delle misure transitorie concernenti il processo di trattamento termico per concimi

[notificata con il numero C(2006) 263]

(I testi in lingua finlandese, francese, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Dato il carattere rigoroso di tali norme sono state previste misure transitorie.
- (2) La decisione 2003/329/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, relativa a misure transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti il processo di trattamento termico per concimi ⁽²⁾, accorda agli stabilimenti il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto processi alternativi di trattamento termico dei concimi entro il 31 dicembre 2005.
- (3) Il 7 settembre 2005 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sul trattamento termico dei concimi. Sulla base di tale parere la Commissione propone di modificare il pertinente capitolo dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002. In attesa dell'applicazione dei nuovi provvedimenti gli Stati membri e gli operatori hanno chiesto alla Commissione di prolungare la validità delle misure transitorie contemplate dalla decisione 2003/329/CE, onde evitare perturbazioni degli scambi commerciali.

(4) È pertanto opportuno prorogare un'ultima volta le misure transitorie previste dalla decisione 2003/329/CE, affinché gli Stati membri possano autorizzare gli operatori a continuare ad applicare norme nazionali relative al trattamento termico dei concimi fino alla data di applicazione delle prescrizioni modificate dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2003/329/CE, all'articolo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2005/14/CE (GU L 7 dell'11.1.2005, pag. 5).